




Camera di Commercio
Prato

VADEMECUM DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

RACCOLTA NORMATIVA E PRINCIPALI
ADEMPIMENTI



Agosto 2009

V A D E M E C U M

RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

*A cura dell'Ufficio Partecipate della Camera di Commercio di Prato
Responsabile dott.ssa Silvia Borri*

**DIVIETO PER LE SOCIETÀ PARTECIPATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
REGIONALI E LOCALI DI SVOLGERE PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI**

FONTE NORMATIVA: art. 13 del decreto legge 4/07/2006, n. 223, convertito con legge 4/08/2006, n. 248

“Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza.

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti (42).

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma (43).

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data.”



TERMINE: 4 gennaio 2010 fine del periodo transitorio

EFFETTI INOSSERVANZA: nullità dei contratti

CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

FONTE NORMATIVA: ART. 3 COMMI DA 27 A 32 DELLA LEGGE 244/2007

ART. 71 LEGGE 69/2009

ART. 19 D.L. 78/2009

“27. Al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato le amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E’ sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi d’interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza”.

28. L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.

*29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. **[vedi però d.l.78/2009]***

30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell’anno precedente all’istituzione o all’assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

La possibilità di ricorrere allo strumento societario è per legge correlato ai fini dell’ente pubblico ed è inerente allo svolgimento di attività di competenza dell’ente medesimo, anche al fine di evitare che lo schema societario sia il veicolo per eludere le normative pubblicistiche in tema di controlli sulla finanza pubblica, nonché strumento abusivo per evitare le procedure ad evidenza pubblica che presiedono all’attività contrattuale.

Pertanto, preliminarmente ad ogni decisione in merito alla costituzione di nuova società ovvero la sorte delle partecipazioni pubbliche in società già esistenti e operanti sul mercato, l’ente deve effettuare le opportune verifiche di compatibilità e di inerenza alle finalità istituzionali.

In sintesi, il legislatore ha previsto che gli enti pubblici annoverati all’art.1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 debbano, tramite i loro competenti organi amministrativi, compiere una ricognizione delle partecipazioni maggioritarie, minoritarie, dirette o indirette e delle società a qualunque titolo in mano pubblica, al fine di verificare i presupposti di costituzione e di mantenimento, ovvero le condizioni ostative descritte al comma 27.

Il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l’ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti

conseguenti. Nel caso di accertamento di condizioni ostative, la via obbligata per l'ente pubblico è quella della cessione a terzi delle società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.

L'articolo 19 del D.L. 78/2009 al comma 2, lettera a) ha aggiunto il seguente periodo al comma 28, che si applica agli enti locali territoriali: **“La delibera di cui al presente comma deve essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti”.**



TERMINE: entro il 31 dicembre 2010 (Vedi però D.L. 78/2009)

 Il termine inizialmente scadeva il 30 giugno 2009 ed è stato prorogato di ulteriori 18 mesi dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 19.06.2009. A distanza di pochi giorni il legislatore ha nuovamente modificato il termine con il D.L. 1.7.2009, n. 78 che aveva stabilito il termine del 30 settembre 2009, ma in sede di conversione la legge 3 agosto 2009, n. 102 tale previsione è stata soppressa. Parimenti eliminata anche la previsione secondo la quale il mancato avvio delle procedure finalizzate alla riscossione avrebbe determinato responsabilità erariale, che era stata inserita nel decreto legge 78.

La Corte dei Conti sez. regionale Lombardia ha chiarito nel proprio parere, reso sul testo originario della norma, che le pubbliche amministrazioni, entro il termine fissato per legge, devono avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente completarne l'iter. E ciò per evitare svendite o speculazioni dei soggetti privati nella determinazione del prezzo di acquisto della partecipazione o della società in mano pubblica. L'avvio della procedura di dismissione si manifesta per impulso dell'ente proprietario tramite l'adozione di una delibera che ha come destinatari gli organi della società in mano pubblica, interessata – direttamente o indirettamente – alla cessione a terzi dell'asset pubblico.

Ha rilevato altresì l'opportunità per l'ente di stilare un accurato programma che scandisca i tempi e le modalità delle previste dismissioni.

LIMITI ALLE ASSUNZIONI DI NUOVE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ AVENTI PER OGGETTO ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI

FONTE NORMATIVA: ART. 3 COMMI DA 27 A 32 DELLA LEGGE 244/2007

La norma si riferisce oltre a quelle già in essere anche all'assunzione di eventuali nuove partecipazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono costituire né entrare a far parte di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

E' necessario pertanto nella deliberazione della Giunta per la costituzione di nuove società o di ingresso in società esistenti, fare riferimento a questa norma con l'indicazione che sussiste la compatibilità della partecipazione con la mission dell'ente.

PARERE COLLEGIO REVISORI ACQUISIZIONE NUOVE PARTECIPAZIONI

FONTE NORMATIVA: art. 30 D.P.R. 2/11/2005, n. 254

Il Collegio di Revisori dei conti esprime, collegialmente, il parere sugli atti deliberativi della Giunta concernenti l'assunzione di partecipazioni societarie.

Tale parere può essere espresso anche contestualmente nella deliberazione della Giunta.

CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI CAMERALI

FONTE NORMATIVA: art. 46, 3° comma D.P.R. 2/11/2005, n. 254 e art. 66 R.D. 23/05/1924, n. 827

Art 46. Procedure per la scelta del contraente.

[...]

3. Le vendite e le permuta di beni mobili sono stipulate mediante trattativa privata fino ad un valore di euro 41.000 oltre IVA; per importi superiori i contratti dovranno di norma essere stipulati a seguito di asta pubblica o licitazione privata.

La Camera di Commercio può cedere liberamente le proprie quote di partecipazione in società, salvo limitazioni previste nello statuto sociale (es. offerta in prelazione agli altri soci), se il prezzo è inferiore o uguale a € 41.000,00. Oltre tale importo il regolamento di contabilità prescrive che la scelta del contraente avvenga con asta pubblica o licitazione privata. Se l'importo a base d'asta è pari o superiore a € 103.291,4 (corrispondenti a Lire 200.000.000), l'art. 66 del regolamento di contabilità pubblica contenuta nel regio decreto del 1924, prescrive anche la pubblicità in Gazzetta Ufficiale.

DIVIETO PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI ASSICURARE I PROPRI AMMINISTRATORI PER RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEI COMPITI ISTITUZIONALI

FONTE NORMATIVA: Art. 3, comma 59 legge 24/12/2007, n. 244

“È” nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della

copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.”

La norma si applica anche agli amministratori camerali designati negli organi delle società partecipate. La Camera di Commercio non può sostenere la spesa di assicurazione per responsabilità civile, amministrativa e contabile per colpa grave per i propri amministratori che facciano parte di consigli di amministrazione o altri organi sociali in rappresentanza o su mandato dell'Ente.

EFFETTI INOSSERVANZA: responsabilità per danno erariale del dirigente che dispone il pagamento dei premi

COMUNICAZIONE AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN CONSORZI E SOCIETÀ

FONTE NORMATIVA: Art. 1, comma 587 L. 27 dicembre 2006, n. 296

“587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.”



TERMINE: il 30 aprile di ogni anno

EFFETTI INOSSERVANZA: divieto di erogare somme a qualsivoglia titolo a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.

LIMITI AI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

FONTE NORMATIVA: art. 1, commi 725, 726 e 728 L. 27 dicembre 2006, n.296
Art. 3, commi 43-53 Legge Finanziaria 2008

La legge Finanziaria per il 2007 ha stabilito che nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Il compenso non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia.

“Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale”.

La legge Finanziaria per il 2008 è intervenuta nuovamente stabilendo un nuovo limite per “chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano”.

Il vincolo economico posto dalla normativa consiste nell'imposizione di un tetto non superabile per il compenso o la retribuzione (emolumenti) che i destinatari possono percepire per l'espletamento di uno o più rapporti. La disposizione assoggetta espressamente al limite il trattamento onnicomprensivo dei destinatari degli emolumenti. Ciò significa che in base alla norma debbono considerarsi ai fini del concorso al limite tutti gli emolumenti lordi ricevuti "a carico delle pubbliche finanze". Tale limite è individuato per relazione nel trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione nell'art. 3 comma 44 della legge. E' previsto poi un secondo tetto per le ipotesi di deroga e i casi speciali (art. 3 comma 46 della legge) pari al doppio di tale trattamento. Relativamente all'individuazione del tetto, occorre concretamente fare riferimento alla retribuzione attuale del Primo Presidente della Corte. Il riferimento può ritenersi effettuato alla retribuzione dell'attuale Primo Presidente in carica, comprensiva di tutti gli emolumenti connessi alla carica. Questa retribuzione è pari a Euro 289.984,00 (nel 2008)

EFFETTI INOSSERVANZA: Il regime specifico di responsabilità è posto dal periodo 5 del comma 44 dell'art. 3 LF 2008 il quale stabilisce che "in caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita".



NOTA BENE: Al momento il limite posto dalla legge finanziaria 2008 non opera perché l'art. 4 quater del D.L. D.L. 3 giugno 2008, n. 97, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha introdotto all'art. 3 della L.F. 2008, un comma 52 bis, di cui si riporta il testo, rinvia all'emanazione di un DPR l'applicazione dei commi da 44 a 52. Il DPR non è stato ancora emanato.

Comma 52 bis: “Le disposizioni dei commi da 44 a 52 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 ottobre 2008, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, sulla base dei seguenti criteri:

a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonché del trattamento di pensione;

b) non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

c) obbligo per la singola amministrazione o società, che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione e dare pubblicità all'incarico medesimo;

d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità;

e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della presente disciplina”.

LIMITI AI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI IN SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA REGIONE TOSCANA

FONTE NORMATIVA: articoli 20 e 21 della Legge Regionale 28 aprile 2008, n. 20

Nelle **società totalmente partecipate dalla Regione Toscana e da enti locali**, e nelle società a partecipazione mista, nelle quali la regione ***detiene*** la maggior quota di partecipazione, il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione non può essere superiore rispettivamente al 25% e al 10% dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

Nelle **società totalmente partecipate dalla Regione Toscana e da enti locali e nelle società a partecipazione mista**, nelle quali la regione ***non detiene*** la maggior quota di partecipazione, il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione è determinato come previsto per il rappresentante degli enti locali dalla normativa statale in materia. I compensi degli organi amministrativi delle società miste possono essere aumentati in misura non superiore del 10%.

Nelle **società totalmente partecipate dalla Regione Toscana e dagli enti locali**, in caso di ***parità di quote***, il compenso annuale lordo omnicomprensivo spettante al presidente e ai membri dell'organo amministrativo è determinato rispettivamente nella misura massima del 40% e del 15% dell'indennità di maggiore importo fra quelle spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

Agli amministratori è dovuto inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale, in analogia a quanto stabilito per i dirigenti regionali.

LIMITI AI COMPENSI DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA REGIONE TOSCANA

FONTE NORMATIVA: articoli 20 e 21 della Legge Regionale 28 aprile 2008, n. 20

Nelle società totalmente partecipate dalla Regione Toscana e da enti locali e nelle società miste, sia quando la Regione è il socio di maggioranza, sia a parità di quote, il compenso annuale lordo omnicomprensivo spettante al presidente e agli altri membri del collegio dei revisori è determinato nella misura massima rispettivamente del 7% e del 5% dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

**PUBBLICAZIONE SUL SITO DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI
DESIGNATI/NOMINATI DALL'ENTE PUBBLICO**

FONTE NORMATIVA: Art. 1, comma 735 L. 27 dicembre 2006, n. 296

“735. Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. [...]”



TERMINE: ogni sei mesi

EFFETTI INOSSERVANZA: La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società.

**COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI SOCIETARI AI SOCI
PUBBLICI DEL PROPRIO INCARICO E DEL RELATIVO COMPENSO**

FONTE NORMATIVA: Art. 1, comma 735 L. 27 dicembre 2006, n. 296

Gli amministratori societari devono comunicare ai soci pubblici che li hanno designati il proprio incarico ed il relativo compenso



TERMINE: entro trenta giorni dal conferimento della nomina ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

EFFETTI INOSSERVANZA: La violazione dell'obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società.

**COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLE
SOCIETÀ ALLE QUALI LA CAMERA PARTECIPA IN MISURA SUPERIORE AL 20%**

FONTE NORMATIVA: L. 5 luglio 1982, n. 441, art. 13

La Camera di Commercio deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico le schede delle società in cui la Camera concorra, singolarmente o insieme ad altri enti pubblici, nelle varie forme di intervento o partecipazione, per un importo complessivo superiore al 20%. Il MiSE cura la raccolta delle schede al fine di trasmetterle alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le società a cui la Camera di Commercio partecipa, aventi sede legale in altra provincia, devono essere indicate solo nel caso in cui la Camera di Commercio della provincia di sede non partecipi al capitale delle stesse.



TERMINE: annualmente (in genere perviene comunicazione da parte del Ministero che ricorda l'adempimento)

EFFETTI INOSSERVANZA: nessuno

COMUNICAZIONE DELLE SITUAZIONI PATRIMONIALI PERSONALI

FONTE NORMATIVA: L. 5 luglio 1982, n. 441, art. 12

I presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento devono comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo la propria situazione patrimoniale o le variazioni intervenute nella stessa e copia della dichiarazione dei redditi



TERMINE: annualmente con riferimento alla situazione patrimoniale e ai redditi dell'anno precedente

EFFETTI INOSSERVANZA: Nel caso di inadempienza il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Constatato il permanere dell'inadempienza, il Presidente del Consiglio dei Ministri ne dà notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

PUBBLICAZIONE PARTECIPAZIONI SUL SITO CAMERALE

FONTE NORMATIVA: nessuna ma la pubblicazione risponde ad una esigenza di pubblicità e trasparenza dell'attività dell'Ente

Almeno annualmente la Camera di Commercio pubblica sul proprio sito l'insieme delle proprie partecipazioni in società, consorzi e organismi associativi con l'indicazione della percentuale di partecipazione e degli organi societari.

**RELAZIONE ANNUALE DEI RAPPRESENTANTI CAMERALI IN AZIENDE, SOCIETÀ,
CONSORZI ED ASSOCIAZIONI**

FONTE NORMATIVA: art. 38 Statuto della Camera di Commercio di Prato

I rappresentanti camerali in aziende, società, consorzi ed associazioni, redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'ente nel quale sono nominati. Il rapporto deve essere consegnato entro un mese dall'approvazione del bilancio dell'organismo al Presidente della Camera di Commercio, che ne informa tempestivamente il Consiglio camerale.

Il Consiglio può chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo

EFFETTI INOSSERVANZA: nessuno

DESIGNAZIONI COMPONENTI ORGANI SOCIETARI

FONTE NORMATIVA: codice civile, art. 2449
L.R.T. 20/2008 per società partecipate dalla Regione

Art. 2449 c.c. " Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici.

Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'articolo 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti "

L'articolo 17, comma 3, della Legge regionale Toscana n. 20 del 28 aprile 2008, prevede per le società miste a partecipazione regionale che "il numero dei componenti degli organi societari designati dai soci pubblici, compresi quelli designati dalla Regione, non può essere superiore a cinque."

Il limite numerico dei componenti dell'organo amministrativo contenuto nell'art. 1, comma 729 della Legge Finanziaria per il 2007 si applica alle sole società partecipate da enti locali, intendendosi per tali gli enti locali territoriali, come specificato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2007 (cd Circolare Lanzillotta).

La Giunta camerale esprime con propria deliberazione il/i nominativo/i degli amministratori di propria nomina.

Il Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione del 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 17, comma 22-bis e 22-ter ha previsto:

22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.

22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione»;

CONDIZIONI PER LA NOMINA DEI SOGGETTI DESIGNATI AMMINISTRATORI

FONTE NORMATIVA: art. 1, comma 734 LF 2007

Art. 3 comma 32 bis LF 2008, aggiunto dall'articolo 71 della legge
69/2009

“Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi”



N.B. VALE ANCHE PER GLI ORGANISMI, NON SOLO PER LE SOCIETA'

Sul concetto di perdita la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2007 ha fornito alcuni chiarimenti: “Coerentemente con la ratio della norma - diretta a disincentivare le cattive gestioni delle società pubbliche - ed in considerazione della necessità di tenere in debito conto la diversa tipologia di iniziative possibili, l'accertamento della perdita di esercizio non può prescindere in questi casi da una valutazione che tenga conto anche delle aspettative di ritorno degli investimenti programmati, per come precisate nei documenti di pianificazione delle relative attività di gestione.”

E' poi intervenuta la legge 18 giugno 2009, n. 69 che all'articolo 71 ha introdotto un comma 32 bis all'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 specificando che:

Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

Nella relazione al disegno di legge che ha dato origine a questa norma, viene chiarito che il concetto di perdita non deve essere inteso in senso ragionieristico, ma occorre aver riguardo all'attività gestoria rispetto alla situazione di partenza. "Infatti, se nel triennio le perdite risultassero progressivamente ridotte rispetto alla situazione iniziale, ancorché non del tutto eliminate, l'opera dell'amministratore andrebbe valutata positivamente. Per converso meriterebbe giudizio negativo l'amministratore che, avendo rilevato una società in forte utile, l'avesse portata, nel triennio, in una condizione di perdurante ma molto più esiguo utile. Per questo la norma deve distinguere fra perdite effettivamente riferibili a scelte gestionali, e pertanto imputabili all'amministratore, e perdite dovute invece alla struttura stessa, oggettivamente predeterminata, dei conti aziendali."

CONDIZIONI PER LA NOMINA DEI SOGGETTI DESIGNATI AMMINISTRATORI NELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE

FONTE NORMATIVA: art. 18 della Legge Regionale Toscana 20/2008 che introduce un art. 10 bis, alla Legge Regionale Toscana 5/2008

"Non può essere nominato amministratore di società a partecipazione regionale chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi"

La norma ricalca quella prevista dalla Legge Finanziaria 2007.

NOMINA COLLEGIO SINDACALE

FONTE NORMATIVA: art. 2400, comma 4 del codice civile

"Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società."

In caso di designazione di sindaco effettivo occorre che lo stesso fornisca una dichiarazione o il curriculum vitae con l'indicazione degli incarichi in essere al momento della nomina.

Può essere opportuno far avere questo materiale in anticipo alla società.

PATTI PARASOCIALI

FONTE NORMATIVA: art. 2341 bis e 2341 ter del codice civile

Art. 122 e 123 TUF per spa quotate

Articolo 2341 bis del codice civile "I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

- a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;*
- b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;*
- c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.*

Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo"

Il patto viene sottoscritto dal Presidente o da persona da questi espressamente delegata, previa deliberazione della Giunta che approva il contratto e ne autorizza la sottoscrizione.

Vi sono norme specifiche a seconda che la società per azioni sia chiusa, aperta quotata o aperta non quotata.

Alle Spa chiuse (cioè quelle che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), si applica solo l'articolo 2341 bis del codice civile. Non è previsto un regime di pubblicità.

Alle Spa aperte non quotate (che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ma non sono quotate in mercati regolamentati), si applica oltre all'art. 2341 bis anche l'art. 2341 ter in tema di pubblicità.

Art. 2341 ter Pubblicità dei patti parasociali.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.

Alle Spa aperte quotate, in virtù dell'articolo 2325 bis del c.c. si applicano le norme del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 24-2-1998 n. 58), articoli 122 e 123.

Art. 122 TUF Patti parasociali.

1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano sono:

- a) comunicati alla CONSOB entro cinque giorni dalla stipulazione;
- b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione;
- c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione.

2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.

3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:

- a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;
- b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
- c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);
- d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;

d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta (467).

5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile.

Art. 123 TUF Durata dei patti e diritto di recesso.

1. I patti indicati nell'articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

2. I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si applica l'articolo 122, commi 1 e 2.

3. Gli azionisti che intendano aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 possono recedere senza preavviso dai patti indicati nell'articolo 122. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni.

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

FONTE NORMATIVA: Art. 18, D.L. 25/06/2008, n. 112

Art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 che ha introdotto il comma 2 bis all'articolo 18 del d.l. 112/2008.

“1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati”.

MISURE DI RIDUZIONE DI SPESA PER STUDI, CONSULENZE, RELAZIONI PUBBLICHE, ECC.

FONTE NORMATIVA: Art. 61, comma 7 D.L. 25/06/2008, n. 112

“Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa”.

La norma, che inizialmente aveva portata più ampia, è stata modificata dall'articolo 8 novies del D.L. 10/02/2009 (Misure urgenti per i settori industriali in crisi), convertito con modifiche dalla legge 9/04/2009, n. 33. L'ambito di applicazione è stato circoscritto alle sole società inserite nell'elenco Istat.

FONTE NORMATIVA: Art. 23 bis, D.L. 25/06/2008, n. 112

La norma può rivestire interesse per la Camera di Commercio indirettamente, in quanto l'Ente può o potrebbe partecipare a società che gestiscono servizi pubblici locali

Art. 23-bis. Servizi pubblici locali di rilevanza economica

“1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e), le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.

9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.

10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

- a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
- b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
- c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
- d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;
- e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti di retti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
- f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
- g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
- h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;

m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.

11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

APPLICAZIONE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ALLE SOCIETÀ PUBBLICHE

FONTE NORMATIVA: art. 3 D. Lgs. 163/2006

Definizione di «**organismo di diritto pubblico**». E' qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

- dotato di personalità giuridica;

- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Definizione di «**imprese pubbliche**». Sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;

b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

Le società che rientrano nelle definizioni di "organismo di diritto pubblico" e di "Impresa pubblica" sono soggette alla normativa prevista dal codice dei contratti pubblici.

(Cfr. Cass. SU. 24722/2008 sulla definizione di organismo pubblico).

Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti per comportamenti, dolosi o gravemente colposi, produttivi di danni, assunti da amministratori e dipendenti di qualsiasi ente a prevalente partecipazione pubblica.

APPLICAZIONE LEGGE 241/1990 ALLE SOCIETÀ PUBBLICHE

FONTE NORMATIVA: art. 29, comma 1 Legge 7 agosto 1990, n. 241 (come modificato dall'articolo 10, comma 1 lettera b) della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

“[...]Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio di funzioni amministrative.”

Mentre nella prima parte della norma si fa riferimento alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali ai fini dell'applicazione della legge 241/1990, la disposizione citata prevede genericamente che le società che devono applicare le norme sulla trasparenza e il procedimento amministrativo siano a totale o prevalente capitale pubblico. La portata della previsione normativa è ridotta dal riferimento all'esercizio di funzioni amministrative.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

FONTE NORMATIVA: Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.”

Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura dell'ente o da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, l'articolo 1 del decreto prevede espressamente:

1. Soggetti.

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

L'ente non risponde dell'illecito se prova:

1. di aver adottato modelli di organizzazione e di gestione idonei;
2. di aver affidato la vigilanza sui modelli di organizzazione e gestione a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. che le persone che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4. che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Il Decreto elenca in maniera tassativa (articoli da 24 a 26) i reati dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente.

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi ex Decreto 231 sono pecuniarie (compresa la confisca del prezzo o del profitto del reato), interdittive e la pubblicazione della sentenza. Esse sono applicate dal giudice penale competente per i reati dai quali dipendono gli illeciti amministrativi.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI PER LA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI CAMERALI

Assemblee

All'assemblea partecipa il Presidente o suo delegato. E' pertanto necessario predisporre per tempo la delega a firma del Presidente se non vi partecipa personalmente.

La data dell'assemblea con l'indicazione dei principali argomenti posti all'ordine del giorno viene registrata nel calendario delle società e organismi partecipati da predisporre per ogni riunione della giunta camerale con l'indicazione dei principali argomenti posti all'ordine del giorno.

Se all'ordine del giorno vi sono nomine e/o designazioni di competenza della Camera di Commercio è necessario che la Giunta deliberi al riguardo. Analogamente si procede con preventiva deliberazione della Giunta camerale per le modifiche statutarie.

Qualora prima della data dell'assemblea non ci fossero riunioni della Giunta, il Presidente adotta propria determinazione d'urgenza da ratificare nella prima riunione di Giunta.

Il funzionario che partecipa all'assemblea redige un breve report con il resoconto della riunione.

Consigli di amministrazione

Anche in questo caso nel calendario delle società ed organismi partecipati viene registrata la data e i principali argomenti posti all'ordine del giorno. Il calendario delle società e organismi partecipati viene portato a conoscenza della Giunta ad ogni riunione. Sulla base degli argomenti oggetto della riunione del consiglio di amministrazione il Presidente e/o il Segretario Generale valutano se necessitano di approfondimenti in Giunta.

Se del consiglio di amministrazione fa parte anche un membro di giunta occorre inserire l'appuntamento anche sull'agenda degli appuntamenti tenuta dalla Segreteria.

Modifiche societarie

Prima delle assemblee straordinarie per la modifica dello statuto o in caso di sottoscrizione di patti parasociali, la Giunta camerale deve adottare specifica deliberazione.

In seguito a modifiche societarie o degli organi amministrativi il database dove sono registrate tutte le partecipazioni della Camera di Commercio deve essere aggiornato.

INDICE

<i>Divieto per le società partecipate da amministrazioni pubbliche regionali e locali di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati</i>	3
<i>Condizioni per il mantenimento delle partecipazioni pubbliche</i>	3
<i>Limiti alle assunzioni di nuove partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi</i>	5
<i>Parere Collegio Revisori acquisizione nuove partecipazioni</i>	6
<i>Cessione delle partecipazioni camerali</i>	6
<i>Divieto per le amministrazioni pubbliche di assicurare i propri amministratori per rischi connessi all'esercizio dei compiti istituzionali</i>	6
<i>Comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dell'elenco delle partecipazioni in consorzi e società</i>	7
<i>Limiti ai compensi degli amministratori</i>	7
<i>Limiti ai compensi degli amministratori in società partecipate dalla Regione Toscana</i>	9
<i>Limiti ai compensi dei membri del collegio dei revisori delle società partecipate dalla Regione Toscana</i>	9
<i>Pubblicazione sul sito dei compensi degli amministratori designati/nominati dall'ente pubblico</i>	10
<i>Comunicazione da parte degli amministratori societari ai soci pubblici del proprio incarico e del relativo compenso</i>	10
<i>Comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico delle società alle quali la Camera partecipa in misura superiore al 20%</i>	10
<i>Comunicazione delle situazioni patrimoniali personali</i>	11
<i>Pubblicazione partecipazioni sul sito camerale</i>	11
<i>Relazione annuale dei rappresentanti camerali in aziende, società, consorzi ed associazioni</i> ..	12
<i>Designazioni componenti organi societari</i>	12
<i>Condizioni per la nomina dei soggetti designati amministratori</i>	13
<i>Condizioni per la nomina dei soggetti designati amministratori nelle società a partecipazione regionale</i>	14
<i>Nomina collegio sindacale</i>	14
<i>Patti parasociali</i>	15
<i>Reclutamento del personale delle società pubbliche</i>	17
<i>Misure di riduzione di spesa per studi, consulenze, relazioni pubbliche, ecc.</i>	17
<i>Servizi pubblici locali</i>	18
<i>Applicazione codice dei contratti pubblici alle società pubbliche</i>	20
<i>Applicazione LEGGE 241/1990 alle società pubbliche</i>	21

<i>Responsabilità amministrativa degli enti e delle società partecipate</i>	21
<i>Principali adempimenti degli uffici per la gestione delle partecipazioni camerali</i>	23
<i>Indice</i>	25